

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.53

OGGETTO:

D.LGS. 19/08/2016 N° 175 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE - ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nel Salone Polifunzionale di Cascina San Giovanni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Millone Manuela - Consigliere	Giust.
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
5. Daniele Franco - Consigliere	Sì
6. Bonelli Selene - Consigliere	Sì
7. Bergesio Franca - Consigliere	Sì
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
10. Bollati Elena - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Sì
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Sì
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID 19 il Consiglio Comunale di Moretta si riunisce, ai sensi dell'art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone Polifunzionale di Cascina San Giovanni osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: guanti e mascherine) che di distanziamento sociale e dando atto che si è proceduto con l'ausilio della Croce Rossa di Moretta, alla misurazione della temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.

Oggetto: D.Lgs. 19/08/2016 n° 175 – Revisione ordinaria delle partecipate – Anno 2020 – Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 29/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41. del 27.09.2017;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune ha effettuato una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.61. del 20.12.2018;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2019 il Comune ha effettuato una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 19.12.2019;

Visto l'atto di indirizzo sull'attuale assetto del servizio idrico integrato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 63 del 02/04/2020;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche redatte dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014;

Viste le schede di rilevazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti in società redatte dal Ministero del Tesoro,

Rilevato che al 31.12.2019 gli esiti dell'attività di razionalizzazione risultano le seguenti:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:
 - ATL – Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.C.A.R.L. (partecipazione diretta 0,48%)
 - Alpi Acque S.p.a. (partecipazione diretta 0,37%);
 - A.E.T.A. società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.)
2. avviamento della seguente azione di razionalizzazione, fusione per incorporazione:

ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a.): si dà atto che la società Alpi Acque S.p.a.– in sede di revisione ordinaria al 31.12.2018 – ha stabilito di procedere alla razionalizzazione delle proprie partecipate mediante fusione per incorporazione in altra società. La fusione per incorporazione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci della società Alpi acque del 29/10/2020.

In particolare, si evidenziano le seguenti motivazioni ed evoluzioni rispetto alle situazioni dinanzi evidenziate:

La società Alpi Acque S.p.A. svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate in alcune precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.

La partecipazione alla Società Alpi Acque S.p.A. risulta necessaria ed attuale anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese, effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6.

La medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto *“un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione”*.

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*, e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo, alla società Alpi Acque S.p.A., nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l. la cui partecipazione indiretta è funzionale al mantenimento del servizio ed analogamente non rinunciabile.

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato *“periodo transitorio”* quest'ultimo aspetto risulta determinante anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune.

Sarà la Giunta comunale, di intesa con le altre amministrazioni interessate, a provvedere ai necessari adempimenti, ferme restando le competenze generali del Consiglio comunale.

Atteso, dunque, che la proposta avanzata dall'Organo Esecutivo è quella:

- di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Moretta alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare atto che, alla data attuale, sussistono le condizioni, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, per il mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società:
 - ATL - Azienda Turistica Locale del Cuneese Alpine e Città d'Arte S.C.A.R.L. (partecipazione diretta 0,48%)
 - Alpi Acque S.p.a. 0,37%
 - A.E.T.A. società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.)
- Di dare atto che l'assemblea straordinaria dei soci della società Alpi acque del 29/10/2020 ha deliberato la fusione per incorporazione della società ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.);

Si evidenzia infine che:

- sussistono le condizioni per l'alienazione e per la sottoposizione alle misure previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 dell'articolo 20 T.U.P.S., delle sotto indicate partecipazioni:
 - società "ALPI AMBIENTE s.r.l." – tipo di partecipazione "indiretta" – fusione per incorporazione in altra società
- il Comune non detiene alcuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

Viste le schede relative alla revisione periodica redatte ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come risultante dall' allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le linee guida del Ministero del Tesoro;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per razionalizzare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Preso atto dell'intervento della Consigliera Sig.ra Elena Bollati Capogruppo di "Insieme per Moretta" la quale dichiara a nome del gruppo che rappresenta, di non aver ricevuto alcuna documentazione in merito all'argomento in esame e di non essere, pertanto, in possesso di alcun elemento per votare.

Replica il Segretario Comunale che, per quanto a sua conoscenza, la documentazione inerente alla revisione ordinaria delle partecipate è stata inviata a tutti i Consiglieri, con un secondo inoltro in data 22.12.2020 in considerazione della consistente mole del materiale relativo alla presente seduta consiliare.

Si riserva di verificare con l'ufficio di Segreteria e di riferire nel prossimo consiglio

Dopodichè

Con votazione espressa in forma palese e con n° 8 voti favorevoli, n° zero contrari, e n° 4 astenuti (Bollati, Groppo, Brontu e Cortassa) su n° 12 Consiglieri presenti e n° 8 votanti

DELIBERA

1. Di ratificare l'atto di indirizzo sull'attuale assetto del servizio idrico integrato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 2 aprile 2020
2. Di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, accertandole come da allegato "A", corredato dalle schede di dettaglio, il tutto unito alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di precisare che non ci sono rappresentanti del Comune presso gli organi di governo delle

società partecipate;

4. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
5. Di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nella società Alpi Acque S.p.a. e nella Società consortile AETA S.C.A.R.L (partecipata indiretta tramite ALPI ACQUE SPA.), ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
6. Di prendere atto che, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Alpi acque del 29/10/2020 è stata prevista la fusione per incorporazione della società Alpi Ambiente Srl;
7. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
8. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
9. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
10. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
11. Di disporre, inoltre, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
12. Di disporre infine che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24 co. 1 e 3 TUSP e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
13. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

DOPODICHE' i medesimi componenti del Consiglio Comunale con separata votazione e con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 4 astenuti (Bollati, Groppo, Brontu e Cortassa) deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere alla comunicazioni ed all'inoltro della deliberazione testè assunta al MEF ed alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/01/2021 al 05/02/2021
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi